

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1651

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2002

—————

Norme generali per l’esercizio dell’attività di istruttore subacqueo,
di guida subacquea e dei centri di immersione subacquea (*diving*)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole colmare un vuoto legislativo in un settore, come quello delle attività subacquee, che per molti anni è stato preso in considerazione esclusivamente per i suoi aspetti venatori.

L'attuale realtà di questa attività si è, nell'ultimo decennio, profondamente modificata: oggi le attività subacquee possono sicuramente essere definite addirittura prevalentemente attività a valenza turistico-ambientale, sportiva e ricreativa.

In sostanza, l'immersione subacquea viene praticata non più come mezzo per il lavoro subacqueo o per la pesca, ma come fine in sé, per il puro diletto dell'osservazione dei fondali, dell'ambiente e della fauna e la eventuale riproduzione attraverso le tecniche fotografiche e di cineoperazione di tali splendidi scenari.

Ovviamente, ciò ha comportato il nascere e lo svilupparsi - e persino un non sempre opportuno proliferare - di soggetti che professionalmente o paraprofessionalmente istruiscono i subacquei alla pratica della disciplina - che ha aspetti tecnici e sportivi e richiede l'apprendimento di regole di condotta e di sicurezza e li accompagnano nelle loro immersioni.

Parallelamente, sono nati e si sono sviluppati molti centri (di regola denominati mutuando l'esperienza statunitense e dei Paesi anglosassoni *diving*) che assommano usualmente l'attività didattica e quella di accompagnamento, anzi ne fanno sinergica occasione di attività economica.

Sotto il profilo più strettamente didattico, il mondo della subacquea può considerarsi un'esperienza assai interessante, in quanto mutuando regole e comportamenti anch'essi provenienti da altri Paesi e segnatamente da-

gli Stati Uniti, le cosiddette «didattiche» sono un sistema organizzato a livello composito, fra il commerciale ed il professionale, nel senso che le società o associazioni titolari di un metodo di insegnamento legittimano attraverso il rilascio di brevetti e certificazioni i soggetti a svolgere via via le varie attività anche a rilievo professionale.

In un percorso che prevede di regola successive selezioni basate sul superamento di corsi a difficoltà crescente ed esperienze sempre più avanzate, si ottiene il riconoscimento della propria qualificazione, a partire da quella di brevettato, cioè di subacqueo in grado di immergersi in autonomia secondo determinati parametri, fino a raggiungere quella di istruttore o persino di certificatore di istruttori.

Caso pressoché sperimentale nel settore delle cosiddette nuove professioni, ma già in ampia diffusione, le società ed associazioni che si occupano di tale attività assommano possibili (ma non necessari) interessi economici, poiché il rilascio delle certificazioni prevede il pagamento delle relative prestazioni, ad interessi più astrattamente didattici e professionali, essendo le stesse «didattiche» custodi della verifica della rispondenza delle attività ai parametri tecnici e professionali stabiliti.

Il sistema, ispirato ad una ampia libertà, appare certamente meritevole di verifiche e controlli, ma non pare assolutamente il caso di sostituire tale regime, ispirato ad una apprezzabile libertà di forma e di organizzazione, ad un sistema burocratico o di certificazione meramente pubblica, per la inutile rigidità delle strutture che si verrebbero a creare, senza che fra l'altro vi sia la garanzia della rispondenza effettiva dell'attività dei singoli soggetti ai parametri predeterminati.

La finalità della legge è pertanto quella di introdurre - a salvaguardia soprattutto dei fruitori dell'offerta di prestazioni subacquee - adeguati sistemi di pubblicità a garanzia della idoneità dei singoli e delle strutture all'espletamento delle attività subacquee, mantenendo però per quanto possibile quel regime di libertà ed autodeterminazione che ha finora opportunamente presieduto allo sviluppo del settore, nel quale tuttavia - specie negli ultimi tempi, in relazione alla diffusione della più complessa e difficile subacquea tecnica - un intervento regolatore risulta sempre più urgente e necessario.

La ormai notevole diffusione della pratica delle immersioni subacquee va attribuita del resto soprattutto ad un mutamento culturale e sociale e ad una nuova e diffusa sensibilità che si è andata sempre più diffondendo nel nostro Paese nei confronti delle problematiche ambientali.

Dopo la fase dell'allarme ambientale, della denuncia, della presa di coscienza, oggi viviamo il tentativo di gestire l'emergenza e di uscirne, alla ricerca di un nuovo e più soddisfacente equilibrio tra la salvaguardia dell'ambiente e le numerose e contraddittorie esperienze della società moderna e della sua crescita.

È ciò che anche in questo settore possiamo riassumere nella definizione di sviluppo eco-compatibile.

È chiaro che non è sempre semplice dare una risposta alle esigenze di una gestione ambientale che tenga conto delle vocazioni del territorio e al tempo stesso che dia spazio, oltre alle ragioni economiche e delle attività produttive, anche a quelle del tempo libero, della cultura e dello sport.

Tuttavia una risposta deve essere data nell'interesse dei cittadini e di un Paese come il nostro che, per sue caratteristiche naturali, trae dal turismo interno e da quello internazionale enormi benefici; ma soprattutto ci deve interessare proprio per le enormi potenzialità occupazionali che questo settore ha, in particolare, proprio nelle regioni del nostro

Paese a minor sviluppo industriale e massimamente nel Sud e nelle isole.

Questo disegno di legge vuole promuovere e definire le professioni di istruttore subacqueo, cioè di chi professionalmente impartisce gli elementi didattici minimi per consentire in sicurezza le immersioni ricreative e di guida subacquea, professione questa che per molti versi ha le stesse finalità della guida alpina, cioè offrire ai turisti una sintesi qualificata e sicura tra ambiente, cultura e sport del luogo che intendono visitare; una guida che possa così diventare un momento di rilancio e riqualificazione della risorsa ambiente locale.

In particolare questo disegno di legge vuole regolamentare la figura della guida subacquea che già si configura ed è operativa nell'ambito di alcune federazioni subacquee nazionali e di alcune agenzie didattiche di origine estera.

Guide ed istruttori subacquei sono infatti figure professionali che in via di fatto, con diversi aspetti tecnici e culturali, prestano la loro opera in numerosi centri di immersione presenti lungo le nostre coste e nell'ambito delle numerose scuole di immersione esistenti in Italia.

Il potenziamento e la maggiore diffusione dei servizi turistici in quest'ambito promette di dare valide e concrete risposte in due diverse direzioni.

Da una parte, nella direzione di promuovere una maggiore diffusione ed una più approfondita conoscenza degli ambienti marini e più in generale acquatici; dall'altra, oltre al già citato aspetto occupazionale, promette di contribuire alla soluzione di un grosso problema per gli operatori turistici e per tutti gli operatori del settore, che ben sanno quanto breve sia la stagione lavorativa se vista esclusivamente dal punto di vista balneare, e consentirà cioè di potere, con questo tipo di attività, allungare per tutto l'anno le possibilità di avere visitatori turistici nelle zone organizzate e attrezzate per le visite subacquee.

Questo tipo di turismo porta di conseguenza anche alla rivalutazione di quell'entroterra, subito adiacente alla costa, anche in mesi non precisamente estivi.

Per concludere, con questo disegno di legge ci si preoccupa anche di dare, con un ampio e approfondito programma di formazione e con precisi regolamenti, sia un elevato grado di professionalità e sicurezza per quanti operano e opereranno in questo settore, sia maggiore garanzia ai numerosi turisti subacquei che visitano i nostri fondali. Di qui anche l'esigenza di dare indirizzi per l'esercizio dei *diving* o centri di immersione, cioè, come detto, delle strutture attraverso cui elettivamente si svolge anche in Italia l'attività subacquea a scopo turistico, sportivo e ricreativo degli ambienti marini.

La presente legge cerca anche di tenere almeno sommario ed iniziale conto del fenomeno - di più recente sviluppo - della subacquea cosiddetta «tecnica», cioè di quella subacquea che, pur non ricadendo nella stretta categoria della subacquea professionale, consente l'esecuzione di immersioni di impegno e consistenza assai diverse da quelle tradizionalmente definite ricreative secondo *standard* ormai riconoscibili, condivisi ed internazionali.

Per puro spirito di completezza espositiva, si richiama qui infatti la regola secondo cui il cosiddetto brevetto (di vari livelli) certifica l'idoneità del subacqueo ad immersioni con ARA (cioè autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto) fino ad un massimo di quaranta metri e senza tappe decompressive.

Ogni immersione che fuoriesca da tale parametro deve perciò considerarsi sottratta alle regole della cosiddetta immersione ricreativa o sportiva.

Ciò in quanto, pur dovendosi lasciare ogni più ampia libertà alla pratica sportiva ed in genere alle attività umane, è ancor più neces-

sario - a tutela della sicurezza degli stessi operatori e dei fruitori degli insegnamenti - che essi siano impartiti ed informati con spiccata capacità ed esperienza professionale.

Va ulteriormente precisato che trattandosi di legge in materia di attività professionali - tali devono senza equivoco essere definite quelle subacquee, sia se esercitate anche con finalità commerciali, sia nell'ambito di iniziative *no profit* - si deve ritenere l'esistenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della cosiddetta competenza legislativa concorrente, spettando perciò al legislatore regionale ogni altra iniziativa diversa da quelle di principio e di carattere generale.

Destano perciò insormontabili perplessità di rango costituzionale altri tentativi legislativi - anche in atto - di mantenere a livello nazionale il governo, persino amministrativo, della materia.

Le professioni di guida ed istruttore sono costruite come nuove professioni, dotate perciò non di albi professionali, ma di elenchi e guidate da associazioni riconosciute per le loro caratteristiche, secondo lo schema duale delle libere professioni cui si stanno ispirando i lavori di riforma generale del settore.

Infine, spazio autonomo è riconosciuto alle «didattiche», cioè alle associazioni e/o società nazionali ed internazionali che si occupano stabilmente ed a fini promozionali, sportivi ed economici del settore, ed alle associazioni senza fini di lucro che abbiano i medesimi scopi.

Si ribadisce infine che la presente legge non intende invece regolare la subacquea professionale, intendendo tale disciplina come quella che regola l'attività lavorativa, di qualunque natura e in qualunque modalità (basso o alto fondale, saturazione e così via), eseguita in condizioni iperbariche e di immersione subacquea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento delle professioni di guida subacquea e di istruttore subacqueo, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

2. La presente legge disciplina altresì l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea; stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di centro di immersione subacquea e di centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata con finalità professionali e commerciali o dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività compatibili con la osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità; se effettuate con autorespiratore, le immersioni subacquee devono essere praticate entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non

superiori ai quaranta metri, ed essere svolte da persone in possesso del brevetto subacqueo. È esclusa da dette attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per immersione subacquea tecnica non professionale si intende ogni immersione con autorespiratore che presenti anche una sola delle seguenti caratteristiche:

a) superi anche istantaneamente la profondità massima di quaranta metri di cui al comma 1;

b) richieda l'effettuazione di tappe di decompressione nella risalita;

c) richieda l'uso di miscele respiratorie non naturali e comunque di gas, anche utilizzati singolarmente, diversi dall'aria compressa.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, a persone singole o a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni e svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo e di organizzazione di immersioni subacquee.

5. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 3 e 4 è ammesso in qualsiasi zona ove non vi sia

divieto di balneazione, immersione ed ancoraggio.

6. Per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi si intende un attestato rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, iscritta nella sezione speciale dell'elenco regionale di cui all'articolo 10; il brevetto costituisce, anche a fini professionali, attestazione di idoneità e certificazione di competenza.

7. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico le imprese, società o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane sia straniere, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo.

8. Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente competenti.

9. È centro di immersione subacquea un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistico e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e delle aree marine e costiere.

10. È centro di addestramento subacqueo un'impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standards* operativi che garantiscano la sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il totale rispetto dell'ambiente.

11. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge sono escluse l'attività sportivo-agonistica e quella del lavoro subacqueo professionale.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. Le professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea possono articolarsi in più gradi e specialità.

2. L'esercizio stabile della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione in appositi elenchi professionali, articolati per regione e tenuti sotto la vigilanza della regione e delle rispettive associazioni professionali, le quali determinano anche i gradi e le specialità che devono risultare da apposite sezioni degli elenchi.

3. L'iscrizione dell'istruttore subacqueo e della guida subacquea all'elenco professionale di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale, senza altro obbligo che quello di comunicazione alla regione o alle regioni in cui si intende esercitare l'attività.

4. È considerato esercizio stabile della professione di istruttore subacqueo e guida subacquea l'attività svolta dall'istruttore e dalla guida subacquea che abbia un recapito, anche se stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

5. Le disposizioni regionali possono stabilire quali esperienze professionali e lavorative sono titolo per l'iscrizione negli elenchi professionali.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione negli elenchi)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi degli istruttori ed in quelli delle guide su-

bacquee coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età minima di ventuno anni e di diciotto per gli aspiranti o assistenti;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per la quale non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
- g) abilitazione tecnica, denominata anche «brevetto», rispettivamente, di istruttore subacqueo o di guida subacquea, rilasciata, ai sensi dell'articolo 5, da una organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta nelle sezioni speciali degli elenchi regionali di cui all'articolo 10.

Art. 5.

(Requisiti per l'abilitazione tecnica)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo o di guida subacquea si consegue mediante la frequenza di corsi, nei quali sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un adeguato addestramento tecnico-pratico, ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi devono formare operatori con i seguenti requisiti:

- a) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti sportivi, paesaggistici, turistici, ecologici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse;
- b) nozioni di biologia marina, geologia, meteorologia, marineria, delle attività applicative subacquee, quali fotografia, archeolo-

gia e acquariologia, della storia della zona di pertinenza, di legislazione in materia;

c) capacità di organizzare e guidare gruppi di subacquei in immersione, di programmare l'immersione di gruppi, di condurre natanti e imbarcazioni;

d) conoscenza teorico-pratica delle tecniche di salvamento subacqueo, pronto soccorso e rianimazione;

e) nel caso di immersioni tecniche, conoscenza teorico-pratica delle metodiche di decompressione, di miscelazione dei gas e di uso di miscele respiratorie;

f) conoscenza tecnica e teorica delle immersioni speciali;

g) conoscenza teorico-pratica delle attrezzature subacquee, del loro funzionamento, della manutenzione e delle tecniche di riparazione.

3. I corsi possono essere organizzati dalle organizzazioni didattiche nazionali e regionali dei subacquei e dalle associazioni nazionali o regionali dei subacquei, anche in collaborazione con le organizzazioni ambientaliste.

4. La regione vigila sull'organizzazione dei corsi.

5. Le spese relative all'organizzazione dei corsi possono essere poste a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

Art. 6.

(Efficacia temporale dell'iscrizione)

1. L'iscrizione negli elenchi professionali ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento del permanere della idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 4, lettera c).

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempiimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Obbligo di aggiornamento)

1. Gli istruttori e le guide subacquee sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalle disposizioni regionali.

Art. 8.

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe minime per le prestazioni professionali degli istruttori e delle guide subacquee sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentite le associazioni professionali degli istruttori e delle guide e le più rappresentative organizzazioni didattiche regionali e nazionali.

Art. 9.

(Elenchi professionali)

1. In ogni regione sono istituiti gli elenchi degli istruttori e delle guide subacquee, divisi per specialità e gradi.

2. Possono iscriversi nell'elenco tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della presente legge.

3. Le regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi elenchi, nonché eventuali norme transitorie per la fase di prima applicazione della presente legge.

4. È altresì istituito il registro delle associazioni degli istruttori e delle guide subacquee.

5. Le associazioni, per essere iscritte al registro, devono dimostrare di essere costituite e di autodeterminarsi democraticamente, di essere costituite come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione per gli associati, di essere dotate di speciali

norme di comportamento, deontologiche e tecniche per gli associati.

6. La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale è esercitata dalla competente autorità della regione.

7. L'esercizio concreto della attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee ed è svolta:

a) all'interno dei centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;

b) all'interno delle associazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

8. Le spese per la tenuta degli elenchi sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le regioni.

Art. 10.

(Sezioni speciali degli elenchi regionali)

1. Una specifica sezione dell'elenco regionale è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, sia italiane sia straniere, con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti previsti dall'articolo 5.

2. Le regioni definiscono le modalità di gestione della sezione di cui al presente articolo, nonché eventuali norme transitorie per la fase di prima applicazione della presente legge.

3. Le organizzazioni didattiche di cui al comma 1 sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico annuali, con particolare attenzione alle innovazioni delle tecniche di salvamento, di rianimazione cardiorespiratoria ed alla evoluzione delle tecniche di immersione.

Art. 11.

(Autorizzazione all'apertura di centri di immersione e di addestramento)

1. L'apertura di un centro di immersione subacquea o di un centro di addestramento subacqueo, nonché l'esercizio delle relative attività, sono subordinati all'iscrizione in appositi registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla Camera di commercio.

2. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le regioni.

3. Le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività dei centri di immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistano i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località ove si opera;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature e apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonché assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore ed una camera iperbarica;

d) avere stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi dallo svolgimento delle attività dei centri.

4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività di centri di immersione e di centri di

addestramento subacqueo già esistenti e a garantire l'iscrizione negli elenchi di coloro che svolgono le attività di guida e di istruttore con adeguata esperienza e professionalità.

5. Le regioni revocano le autorizzazioni di cui al comma 3 qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui al medesimo comma, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni gravi e sistematiche delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 12.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di centro di immersione subacquea e di centro di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della presente legge.

Art. 13.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività subacquee in genere.

Art. 14.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un elenco regionale, esercita la professione stabilmente in una regione diversa senza averne dato preventiva comunicazione è punito con la san-

zione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400.

3. La sanzione è applicata dalla autorità regionale competente per territorio.

Art. 15.

*(Armonizzazione delle discipline
in sede nazionale)*

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della presente legge relative ai programmi, ai corsi ed ai criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida o aspirante guida subacquea, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

